Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/06/2026

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 47

(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)

1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire di cui all' articolo 18, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine, non inferiore a sessanta giorni, fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

(3)

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire. La sanzione è comunque determinata in misura non inferiore a 1.000 euro.

(1)(4)

2 bis. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 è ridotta nei casi e nelle misure previsti dall'articolo 49, comma 2 bis.

(2)

3. Nei casi in cui l'intervento comporti un incremento di superfici utili e di volumi utili è comunque dovuto il contributo di costruzione previsto dall'articolo 29.

Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 157, comma 1, L. R. 26/2012

2 Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, L. R. 13/2014

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 38, comma 9, L. R. 29/2017

4 Parole soppresse al comma 2 da art. 117, comma 1, L. R. 6/2021